

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SESTA SEZIONE CIVILE - 1***Ev. 201**2e*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. RENATO BERNABAI - Presidente -

\*PROCEDURA  
CIVILE (IN  
GENERE, SALVO  
ESECUZIONI)

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -

Ud. 28/01/2014 -  
CC

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

R.G.N. 12329/2013

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

*Ud. 7260*  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 12329-2013 proposto da:

SRL **EB****X**

in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato AURELI MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZANOTTI FABIO, giusta procura speciale a margine del ricorso per regolamento di competenza;

**- ricorrente -****contro****PL**, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato MAZZOLA EMANUELA, rappresentato e difeso da se medesimo;**- resistente -**

avverso il provvedimento R.G. 4900/2012 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata l'11/04/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;

per il resistente é solo presente l'Avvocato Emanuela Mazzola (per delega avv. Luigi Pirillo).



EB s.r.l. ha convenuto l'avv. LP dinanzi al Tribunale di Bologna per sentir accertare di non essere più tenuta a rispondere al convenuto dei vizi di una vettura Jaguar che gli aveva venduto, attese l'intervenuta definizione transattiva di ogni controversia inerente la qualità del prodotto e, comunque, l'insussistenza di qualsivoglia sua responsabilità contrattuale.

Con ordinanza del 26.4.013 il tribunale adito, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal P all'atto della sua costituzione in giudizio, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere della causa essendo competente, ai sensi dell'art. 33 lett. u) del d. lgs. n. 206/05, il Tribunale di Rossano Calabro, luogo di residenza del convenuto.

Il giudice ha ritenuto che il P non avesse stipulato il contratto nell'esercizio della sua attività professionale, ma per soddisfare esigenze della vita quotidiana, osservando che deponavano in tal senso i documenti riferibili all'acquisto (ed, in particolare, la fattura ed il certificato di proprietà del PRA, in cui egli era sempre identificato con riferimento alla sua residenza anagrafica), nonché la natura del contratto ed affermando che, in tale contesto, non poteva assumere rilevanza dirimente la circostanza che la proposta d'acquisto contenesse l'indicazione, oltre che del codice fiscale del P, anche della sua partita IVA.

L'ordinanza è stata impugnata da EB s.r.l. con ricorso per regolamento di competenza nel quale si sostiene che l'indicazione nella proposta, nonché nella fattura d'acquisto, del numero di partita IVA, in luogo del codice fiscale, identifica il contraente quale professionista-imprenditore ed è elemento di per sé sufficiente ad escludere che questi abbia stipulato il contratto per esigenze della vita quotidiana.

L'avv. P ha replicato con memoria difensiva.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

\*\*\*\*\*

Il ricorso deve essere respinto.

La ricorrente sembra attribuire alla circostanza che il professionista contraente abbia richiesto l'inserimento della propria partita IVA nel documento fiscale di vendita valenza di presunzione assoluta della non inquadrabilità del contratto fra quelli stipulati dal consumatore.

In realtà, la richiesta ben può essere indicativa della mera intenzione del contraente di aggirare la normativa fiscale ed essere, pertanto, priva di incidenza ai fini della classificazione del contratto: infatti, ciò che unicamente rileva perché trovi applicazione la speciale disciplina dettata dal d. lgs. n. 206/05 a tutela del consumatore è che il contratto, ancorché stipulato da un professionista, sia stato concluso per esigenze della vita quotidiana di costui, estranee all'esercizio della sua attività professionale.

Ne consegue che il giudice cui è demandato il relativo accertamento è tenuto a valutare la circostanza in questione alla stregua di ogni altro elemento presuntivo, verificandone l'eventuale decisività nell'ambito del complessivo quadro probatorio offerto dalle parti.

Nel caso di specie, il giudice del merito ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento, indicando gli elementi documentali e le circostanze di fatto che lo hanno indotto a concludere, in via presuntiva, che il contratto fosse stato stipulato per soddisfare esigenze private dell'avv. P, nonostante questi avesse indicato nella proposta d'acquisto la propria partita IVA in luogo del codice fiscale.

La decisione, fondata su una motivazione giuridicamente corretta ed esente da vizi logici, non è pertanto sindacabile nella presente sede di legittimità ( Cass. n. 4857/012).

Tenuto conto del comportamento dell'avv. P e considerata la peculiarità della fattispecie in esame, le spese del giudizio vanno interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.



*lll*

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 dPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, 17° comma, della l. n. 228 del 24.12.2012.

Roma, 28 gennaio 2014

Il Presidente

*Zeola*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, .....

**27 MAR. 2014**



Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI

*Luisa Passinetti*

CASSAZIONE.NET